



Procedura negoziata per la concessione  
del servizio di rimozione e custodia dei  
veicoli a seguito di applicazione della  
sanzione accessoria di cui all'art. 159  
del Cds – 36 mesi  
CIG Z673B57C51  
Capitolato speciale d'appalto

25/05/2023  
Città di Corbetta  
Responsabile del Procedimento dott.ssa Lia Gaia Vismara

## Sommario

<b>CAPO I – CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CONCESSIONE</b> .....	3
1. Oggetto .....	3
2. Normativa di riferimento .....	3
3. Durata della concessione .....	3
4. Criteri di interpretazione del capitolato .....	4
5. Regole generali sui termini.....	4
<b>CAPO II – SOGGETTI DEL RAPPORTO</b> .....	4
6. Responsabile Unico del procedimento.....	4
7. Responsabile del Servizio .....	4
<b>CAPO III – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO</b> .....	5
8. Requisiti dell'affidatario del servizio .....	5
9. Valore economico della concessione .....	6
10. Restituzione dei veicoli rimossi .....	7
11. Modalità di svolgimento del servizio .....	7
12. Adempimenti in capo alla Polizia Locale.....	7
13. Riservatezza dei dati e delle immagini .....	8
14. Varianti ed espansioni .....	8
15. Monitoraggio e controlli .....	8
<b>CAPO V – GARANZIE E OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE A CARICO DELL'IMPRESA</b> .....	8
16. Osservanza dei contratti collettivi .....	8
17. Subappalto .....	9
18. Cessione d'Azienda .....	9
<b>CAPO VI – ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI</b> .....	9
19. Stipula della concessione .....	9
20. Copertura assicurativa .....	9
21. Cauzione definitiva .....	10
22. Esecuzione d'ufficio.....	10
23. Contestazioni e penali .....	11
24. Risoluzione.....	11
25. Codice di comportamento .....	11
26. Nomina dell'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati.....	12



## CAPO I – CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CONCESSIONE

### 1. Oggetto

La presente concessione ha per oggetto l'individuazione di un soggetto cui affidare il servizio di:

- applicazione della sanzione accessoria di rimozione dei veicoli, disposta a norma dell'art. 159 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 dal personale dipendente dal Comando di Polizia Locale di Corbetta, durante lo svolgimento delle attività di competenza degli organi di Polizia Stradale,
- recupero o spostamento di veicoli per cui non si configuri violazione, ma che si rende necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza;
- recupero di veicoli a seguito di sinistro, quando il proprietario non ne possa autonomamente disporre, ai sensi dell'art. 2028 del Codice Civile;

Il presente capitolato disciplina le modalità di intervento del carro attrezzi per la rimozione dei veicoli nonché le modalità per la custodia degli stessi, disposta dalla Polizia Locale ai sensi degli artt. 215 e 159, comma 2° del D. Lgs n. 285/92;

Il soggetto individuato si impegnerà a fornire tale servizio al comune di Corbetta in via prioritaria, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente capitolato.

Sono esclusi i servizi di depositaria svolti in qualità di custode-acquirente ai sensi dell'art. 214-bis del D.lgs 285/92.

### 2. Normativa di riferimento

Per l'affidamento del presente servizio si richiamano:

- D.lgs. 285/1992, con particolare attenzione agli articoli: 159 (Rimozione e blocco dei veicoli); 215 (sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo);
- D.p.r. 495/1992, con particolare attenzione agli articoli: 12 (Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione dei veicoli); 354 (Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti) 394 (Sequestro del veicolo), in quanto compatibile ai sensi dell'art. 397 c.3; 397 (Rimozione del Veicolo);
- D.M. 401/1998, Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione.

### 3. Durata della concessione

L'affidamento avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla data di formale affidamento, prorogabili di ulteriori 24 mesi e fatto salvo il periodo di proroga tecnica, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di evidenza pubblica.

Le parti si impegnano alla revisione del contenuto del contratto qualora disposizioni legislative successive alla stipula disciplinassero diversamente il servizio in oggetto.

#### **4. Criteri di interpretazione del capitolato**

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. codice civile, ai fini dell'interpretazione del Capitolato e degli atti, valgono i criteri di seguito riportati:

- in caso di discordanza tra i vari atti, vale la soluzione più aderente alle finalità poste alla base dell'erogazione dei Servizi, e in ogni caso più favorevole al Comune;
- in caso di norme del Capitolato, tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, e, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, o regolamentari, ovvero all'ordinamento giuridico, e, in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.

#### **5. Regole generali sui termini**

I termini indicati in questo Capitolato decorrono, sia per l'aggiudicatario che per il Comune, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo

## **CAPO II – SOGGETTI DEL RAPPORTO**

#### **6. Responsabile Unico del procedimento**

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è indicato nel bando.

In ogni caso il RUP può essere sostituito, o confermato dalla Stazione appaltante secondo il proprio ordinamento.

Al RUP spettano tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle Linee guida approvate dall'Autorità nazionale anticorruzione, nonché quelle espressamente attribuite da questo Capitolato.

#### **7. Responsabile del Servizio**

Il concessionario dovrà nominare il Responsabile del Servizio, che sarà il referente responsabile nei confronti del Comune e rappresenterà ad ogni effetto il Fornitore.

Il Comune nomina parimenti, quale responsabile di procedimento e spesa e direttore dell'esecuzione, il Comandante della Polizia Locale o suo delegato.

Il Responsabile della fornitura nominato dal fornitore deve indicare al Comune appositi recapiti telefonici e mail per la ricezione delle comunicazioni.

## CAPO III – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

### 8. Requisiti dell'affidatario del servizio

Il servizio può essere affidato in concessione, ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di rimessa di cui all'art 19 del D.P.R. n. 616/77 e dei requisiti indicati nel presente bando.

L'affidatario dovrà:

- essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 12, 354 e 397 del D.p.r. 495/92 (regolamento di esecuzione del Codice della Strada), dell'art. 159 del D.Lgs. 285/1992;
- essere fornito di idonea polizza assicurativa per ogni veicolo adibito ai servizi di cui al presente capitolato, per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 D.M. del 04.09.1998. n. 401;
- essere fornito di copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo.

Il concessionario deve attestare, inoltre, che la polizza copre tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento.

Il concessionario solleva il Comune di Corbetta da ogni responsabilità sin dal momento in cui il veicolo viene preso in carico.

Il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo comporta la revoca del servizio a danno dell'appaltatore.

**A garanzia del rispetto dei termini per l'esecuzione del servizio indicati all'art.11 l'appaltatore deve disporre di una sede per il ricovero dei veicoli distante non più di 20 km dal luogo di esecuzione del servizio - Corbetta.**

#### Depositeria

Si definisce come "custodia" la conservazione dei veicoli rimossi in luogo di deposito, la stessa dovrà essere autorizzata ai sensi di legge.

I veicoli rimossi saranno collocati nella depositeria, nella disponibilità dell'appaltatore.

Il deposito dovrà almeno:

- essere attrezzato in modo da garantire la sicurezza dei mezzi depositati;
- essere adeguatamente recintato per tutta l'estensione;
- avere una superficie minima tale da consentire il contemporaneo ricovero di almeno 5 autoveicoli.

All'interno dell'area di deposito dei veicoli la ditta concessionaria dovrà espletare le funzioni di custode, secondo le prescrizioni di cui all'art. 397 c. 3° del D.p.r. 495/92, assumendo le conseguenti responsabilità stabilite dalle vigenti leggi in materia, con particolare riferimento alle norme civilistiche che disciplinano il deposito di beni altrui.

#### Orario di servizio

Il concessionario dovrà garantire il servizio tutti i giorni per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi. L'orario ordinario del servizio dovrà corrispondere all'orario di servizio vigente per gli appartenenti alla Polizia Locale (7.30 – 21.50), anche a mezzo dell'istituzione di un numero di reperibilità, fermo restando in caso di necessità, la facoltà di richiedere l'intervento anche oltre tale orario e in orario notturno/festivo.

Il servizio di restituzione agli aventi titolo dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito per la fascia oraria compresa tra le ore 9,00 e le ore 19,00 nei giorni feriali.

L'utilizzo del servizio, e l'applicazione delle relative tariffe, si intende esteso anche agli altri organi di polizia stradale, operanti sul territorio comunale, che intendessero farne uso.

## 9. Valore economico della concessione

La concessione non prevede oneri a carico dell'amministrazione; il soggetto concessionario si rivolgerà direttamente al cittadino/proprietario del veicolo, per quanto dovuto come spese di recupero e custodia del veicolo.

Per quantificare in modo approssimativo l'importo della concessione, si stimano:

- circa 21 rimozioni all'anno per autoveicoli fino a 1,5 t.;
- circa 3 rimozioni all'anno in orario diurno, per veicoli con massa tra 1.5 e 3.5.

Per un totale stimato pari a € 7.380,00 (esclusa iva), al netto delle spese derivanti da variabili non attualmente quantificabili come, ad esempio, il periodo totale di custodia di ogni veicolo rimosso o l'applicazione dell'indennità chilometrica.

### Tariffe di intervento e deposito

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, applicabili da parte del titolare del servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli, sono determinate in conformità del decreto Ministeriale n.401 del 04/09/1998.

Resta consentita la variazione del 20% in aumento o diminuzione (facoltà prevista nell'art. art. 1, c. 2, D.M. 401/98) da esercitarsi a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato (vd. art. 11).

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore - ivi comprese le maggiorazioni previste per il servizio notturno o festivo - ed esibirle a richiesta dell'utenza.

Nel caso in cui (per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse) si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi. Il compenso spettante alla ditta concessionaria, sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento, come risultante dal verbale di contravvenzione/contestazione.

In caso di avaria ai mezzi della Polizia Locale di Corbetta, la ditta presterà soccorso stradale a titolo gratuito.

Tipologia	Custodia/deposito*			Trasporto/Recupero**		Indennità chilometrica
	Area recintata scoperta	Area recintata coperta da tettoia	Locale al coperto	Diurno	Notturno e festivo*	Per Km percorso°
Velocipedi, ciclomotori, motoveicoli e 3 ruote	1,60 €	3,70 €	4,00 €	95,00 €	123,50 €	2,50 €
Veicoli tutti i tipi fino a 1,5 ton.	5,00 €	5,50 €	6,50 €	99,00 €	128,70 €	2,50 €
Veicoli da 1,5 a 3,5 ton.	8,00 €	11,50 €	16,00 €	128,00 €	166,40 €	3,00 €
<b>Tutte le tariffe sono indicate in euro iva esclusa</b>						
*dalle ore 22 alle ore 6.00 - festivo dalle ore 00 alle ore 24						
**tariffa oraria comprensiva di diritto di chiamata, operazioni di carico e scarico e costo del personale						

*° i primi 20 km sono considerati forfettari e rientrano nella tariffa di trasporto/recupero*

Il Concessionario si obbliga al rispetto delle tariffe sopra indicate, con applicazione dello sconto offerto in sede di aggiudicazione.

Le tariffe così stabilite si intendono remunerative di qualsivoglia onere inerente al servizio reso.

Il Concessionario dovrà presentare dettagliato rendiconto, al termine del periodo di concessione, indicando i servizi espletati, le quietanze emesse e gli importi incassati.

#### **10. Restituzione dei veicoli rimossi**

Per la restituzione del veicolo rimosso, l'avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della depositaria, provando il titolo alla restituzione del veicolo e versando le spese di intervento, rimozione e custodia. Dell'avvenuta restituzione, il depositario redige apposito verbale, lo stesso dovrà contenere la data e l'ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni. Il predetto verbale, debitamente sottoscritto, dovrà essere trasmesso all'organo accertatore.

Il depositario dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e restituiti e dovrà trasmettere ogni trimestre alla Polizia Locale l'elenco dei veicoli giacenti.

##### Mancato ritiro del veicolo

Il concessionario, in caso di mancato ritiro del veicolo, trascorse 48 ore dall'avvenuta rimozione, deve avvisare il Comando di Polizia Locale tramite mail, per le verifiche del caso.

##### Recupero di oggetti

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà alla loro consegna, previa autorizzazione dell'Organo di Polizia che ha disposto la rimozione, ed alla compilazione di apposito verbale, da trasmettere all'Organo accertatore.

#### **11. Modalità di svolgimento del servizio**

Il concessionario è tenuto ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione. I veicoli adibiti al servizio di rimozione dovranno raggiungere il luogo dell'intervento entro il tempo massimo di trenta (30) minuti dalla chiamata da parte dell'organo accertatore, salvo che il ritardo eccedente sia dovuto a giusta e comprovata causa e sia congruo rispetto alla stessa.

Eventuali condizioni, comprese tra quelle elencate nell'art. 1, c. 2, D.M. 401/98, che dovessero sopravvenire durante le operazioni di recupero, e siano di un'entità tale da richiedere una variazione in aumento o diminuzione del costo del servizio, dovranno essere fatte presenti al momento del recupero del veicolo ed annotate nel verbale di rimozione. In mancanza di questa preventiva indicazione, l'appaltatore si asterrà dall'apportare modifiche alle tariffe stabilite.

#### **12. Adempimenti in capo alla Polizia Locale**

Presso il Comando Polizia Locale sarà tenuto un registro sulle rimozioni effettuate su cui dovranno essere riportati i seguenti dati:

- tipo veicolo
- targa veicolo
- località di prelievo

- orario della rimozione
- data consegna del veicolo
- articolo del Codice della strada violato o altro motivo dell'avvenuta rimozione.

Nei verbali di rimozione dovranno essere riportati, in particolare, le condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria e le parti esterne, eventuali oggetti visibili dall'esterno, eventuali danni subiti durante le operazioni di rimozione.

L'operatore intervenuto per il recupero avrà l'obbligo di verificare, al momento della consegna, la correttezza delle informazioni riportate nel verbale di accertamento e/o di rimozione, controfirmando a sua volta per presa visione e ricezione.

In seguito, non potrà essere sollevata alcuna obiezione in merito alle condizioni del veicolo, che non sia stata inserita preventivamente nel verbale.

### **13. Riservatezza dei dati e delle immagini**

L'Aggiudicatario e i suoi operatori dovranno assicurare la segretezza e la riservatezza delle informazioni acquisite per la gestione dei servizi, in particolare le informazioni riguardanti gli utenti che accederanno al servizio di recupero e custodia.

La conservazione e il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto del decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196 e delle linee guida del Garante per la privacy eventualmente applicabili, qualunque siano le modalità di gestione e la modalità tecniche adottate dall'Aggiudicatario.

L'utilizzo delle immagini comunque prodotte nell'ambito dei servizi, indipendentemente dalla tecnologia, dalla fonte di provenienza e/o dal luogo di creazione/produzione, dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa delle linee guida del Garante per la privacy eventualmente applicabili.

### **14. Varianti ed espansioni**

Il fornitore non potrà eseguire qualsivoglia variante a carattere migliorativo, in relazione alle attività previste dal progetto dandone comunicazione alla stazione appaltante.

### **15. Monitoraggio e controlli**

In caso di necessità, il RUP potrà disporre delle verifiche presso il luogo di custodia dei veicoli, al fine di verificare la corretta esecuzione di quanto stabilito nel presente capitolato. In queste occasioni, il concessionario è tenuto alla massima collaborazione con gli operatori incaricati al controllo.

## **CAPO V – GARANZIE E OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE A CARICO DELL'IMPRESA**

### **16. Osservanza dei contratti collettivi**

Il concessionario si obbliga ad impiegare nel corso del presente contratto personale dipendente e a corrispondere a quest'ultimo le retribuzioni dovute e ad attuare nei confronti dello stesso tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze stabilite da norme di legge, da regolamenti ed usi locali e dai contratti collettivi di lavoro, restando in ogni caso le responsabilità sempre a totale ed esclusivo carico del fornitore.

L'obbligo previsto dal precedente comma vale anche per il personale delle ditte subappaltatrici del cui operato il fornitore rimane completamente responsabile.

Il personale dovrà essere dotato di tutti i materiali ed attrezzature antinfortunistiche, previste dalle normative e leggi vigenti, che dovranno essere utilizzate in conformità ed in applicazione delle medesime.

Il concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme e le leggi vigenti (DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs 626/94, D.Lgs. 459/96 e successive modifiche o integrazioni delle stesse) in materia di prevenzione infortuni, manlevando - con la sottoscrizione del presente Capitolato - in ampia e totale forma il Comune di Corbetta da ogni responsabilità al riguardo.

### **17. Subappalto**

La ditta concessionaria non potrà cedere o subappaltare il servizio senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, a pena di decadenza dalla convenzione e perdita della cauzione, oltre al diritto dell'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni eventuali.

### **18. Cessione d'Azienda**

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

## **CAPO VI – ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **19. Stipula della concessione**

L'Aggiudicatario si impegna a stipulare atto di concessione scritto entro 30 giorni dall'espletamento con esito positivo delle verifiche di legge, salvo diversamente comunicato dalla Stazione appaltante, a mezzo del Servizio preposto alla stipula.

La stipulazione della concessione è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva nei modi previsti dalla legge, al versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso.

La stazione appaltante si riserva il diritto di stipulare il contratto in forma privata.

Le eventuali spese contrattuali, calcolate sul valore d'aggiudicazione, sono poste interamente a carico dell'Aggiudicatario.

### **20. Copertura assicurativa**

Il Comune non risponde dei danni subiti dal personale del concessionario o da esso arrecati con propri dipendenti, a terzi o cose anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell'esecuzione dei Servizi affidati.

Il Concessionario assume l'intera e diretta responsabilità in caso di furto del veicolo affidato in custodia e di ogni danno che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti o sorveglianti potesse derivare all'Amministrazione Comunale e/o a terzi.

Il Concessionario è obbligato a contrarre idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2073 del Codice Civile, ex art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, a copertura delle responsabilità di cui sopra.

In particolare, l'Amministrazione Comunale rimane esonerata da qualunque responsabilità civile e penale inerente al prelevamento, trasporto e custodia del veicolo.

Resta inteso che la manutenzione e conservazione nonché eventuali riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi impiegati nell'espletamento del servizio sono a completo carico del Concessionario, qualunque sia l'importanza e l'entità delle riparazioni.

## **21. Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La Stazione appaltante può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la garanzia provvisoria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in tema di garanzia definitiva si rimanda al già richiamato art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al successivo Articolo 22, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Corbetta al risarcimento del maggior danno.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti i rischi derivanti dalla fornitura e montaggio oggetto del presente appalto.

Il deposito cauzionale definitivo verrà svincolato al termine del contratto, una volta attestata la regolarità dei servizi resi.

## **22. Esecuzione d'ufficio**

Il Comune di Corbetta si riserva di provvedere alla realizzazione della presente concessione a mezzo di altra ditta, qualora le inadempienze contrattuali del concessionario costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività del Comune.

In particolare la concessione si intenderà risolta nel caso di gravi e ripetute inadempienze, ritardi ovvero omissioni, come specificato nell'art.24 del presente capitolato.

Resta impregiudicato per l'amministrazione il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

### **23. Contestazioni e penali**

Nel caso di infrazione di lieve entità da parte del Concessionario, (es. momentanea assenza degli addetti alla custodia, lieve ritardo nei tempi di intervento, comportamento irrispettoso nei confronti dell'utenza ovvero rifiuto di operazioni richieste dagli Agenti di Polizia Stradale) sarà applicata, previa formale contestazione, anche su segnalazione degli agenti accertatori, da parte del RUP una penale pari a € 50,00 (euro duecento/00) per episodio.

Ripetute lievi infrazioni, o gravi infrazioni quali ad esempio: abbandono della custodia dei veicoli, percepimento indebito di somme di denaro, alterazione registri, applicazione di tariffe diverse da quelle concordate con la stazione Appaltante ecc., potranno essere causa di revoca della concessione.

Il Foro territorialmente competente a decidere a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Milano.

### **24. Risoluzione**

Ove la Stazione appaltante accerti che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite da questo Capitolato, fissa un congruo termine entro il quale il concessionario si deve conformare a tali disposizioni.

Trascorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al concessionario con posta elettronica certificata.

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dal concessionario e debitamente contestati e in particolar modo per:

- subappalto non preventivamente autorizzato;
- grave difformità del servizio e mancato rispetto degli standard di personale previsti da questo Capitolato;
- Fallimento del concessionario;
- Mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui all' art. 21;
- Cessione del contratto in base a quanto precisato all'art. 18;
- ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato.

La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione definitiva oltre al risarcimento del danno da parte dell'Aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo sostenuto dalla Stazione appaltante, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Aggiudicatario, salvo l'eventuale ulteriore danno.

### **25. Codice di comportamento**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell’art. 2, comma 1, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Corbetta (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13 gennaio 2014), la ditta aggiudicataria e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al a questo capitolato – saranno consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto e sono comunque pubblicati a questo indirizzo:

<http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/disposizioni/attigenerali.aspx>

## **26. Nomina dell’aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati**

Ai fini dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione del contratto l’Aggiudicatario sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati per le attività collegate con l’esecuzione dell’appalto.

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’Aggiudicatario responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

L’Aggiudicatario responsabile del trattamento deve:

- a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno alla Stazione appaltante;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell’esecuzione del contratto e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l’esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, l’Aggiudicatario dovrà dare comunicazione dell’avvenuta cancellazione dei dati alla Stazione Appaltante, anche a contratto d’appalto scaduto;
- f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

